

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1953)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 novembre 1966 (V. Stampato n. 3440)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1966*

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I limiti di somma indicati ai commi primo — lettere *a*) e *b*) — e quarto dell'articolo 32 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.

Art. 2.

I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.

Art. 3.

I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

Art. 4.

Il limite di somma indicato al comma primo — lettera *b*) — dell'articolo 92 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è elevato a lire 1.800.000.